

**LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1987, N. 2**

**Disposizioni particolari in materia  
di competenza territoriale<sup>1</sup>**

**Art. 1**

1. Per garantire al cittadino un servizio bancario capillare e per agevolare il ricorso alle incentivazioni economiche previste dalle leggi provinciali delle Province di Trento e di Bolzano, le autorizzazioni a Casse rurali di cui all'articolo 21 del Testo Unico delle leggi sulle Casse rurali (regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1706 e successive modificazioni) vengono territorialmente definite in modo che ciascun Comune possa venire servito da almeno una Cassa rurale con sede nella propria provincia.

---

<sup>1</sup> In B.U. 24 marzo 1987, n. 14.

---

---